

**IL DIPENDENTE NON PUÒ RISPONDERE DEGLI ILLECITI  
CONTRATTUALI CONTESTATI ALLA BANCA**

*(Nota a commento della Sent. n. 1528/2019 del Tribunale di Venezia)*

di

**PIERO CECCHINATO**

**Sommario:** *I. Premessa: Il fatto. – II. La fattispecie dell’art. 1228 cod. civ. – III. La responsabilità ascrivibile all’ausiliario. – IV. La sentenza in commento.*

**I. PREMESSA: IL FATTO.**

Nella vicenda oggetto della pronuncia Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, sent. n. 1528/2019 del 2.7.2019, gli attori, che avevano contratto con Banca Popolare di Vicenza dei finanziamenti destinati all’acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice (le c.d. operazioni bacciate), avevano citato in giudizio tanto la banca quanto il dipendente che avrebbe curato in concreto le diverse fasi negoziali delle operazioni, rivolgendo nei suoi confronti anche delle domande risarcitorie dirette per importi equivalenti alle somme prese a prestito. Più in particolare, per i clienti il dipendente avrebbe dovuto rispondere, tra l’altro, della perdita patrimoniale da loro subita per aver contratto i prestiti in violazione della normativa applicabile ed in funzione di un investimento illecito.

La sentenza ha però chiarito che, laddove non venga attivato nei confronti del dipendente un titolo di responsabilità autonomo e diverso da quello ascrivibile alla banca datrice di lavoro, non possa muoversi verso l’ausiliario alcun addebito.

La sentenza è quindi interessante perché afferma un principio che la giurisprudenza forse non aveva ancora affermato in maniera così chiara: citare in causa anche il dipendente che abbia personalmente curato l'operazione, affinché sia chiamato a rispondere dei danni in solido con l'istituto, non ha fondamento giuridico; solo nel caso in cui il dipendente abbia tenuto una condotta esorbitante dalle proprie mansioni gli si potrà rivolgere una autonoma domanda di danni.

## **II. LA FATTISPECIE DELL'ART. 1228 COD. CIV..**

La fattispecie dell'art. 1228 c.c. delinea una ipotesi di responsabilità direttamente ed esclusivamente riferibile al committente, senza stabilire alcun titolo di responsabilità distinto, in concorso o in solido, dell'ausiliario.

Molto spesso si equivoca e si ritiene che l'art. 1228 c.c. possa fondare un titolo di responsabilità a carico dello stesso ausiliario di cui il debitore si serva nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il che non è.

Semplice il principio a cui risponde la norma: se il debitore decide - mantenendo in capo a sé la titolarità della posizione contrattuale e quindi di ogni debito e credito dalla stessa nascente - di avvalersi dell'ausilio di terzi per eseguire la prestazione dovuta, la condotta di questi ultimi si innesterà a pieno titolo nel rapporto obbligatorio originario, assicurandone l'attuazione come se fosse il debitore in prima persona a farlo.

Non si tratta, cioè, di una fattispecie di responsabilità per fatto altrui, rispetto alla quale il fatto dell'ausiliario possa configurarsi come un fatto autonomo. L'esecuzione della prestazione da parte dell'ausiliario va infatti direttamente imputata alla sfera di attività del debitore committente.

Nella fattispecie dell'art. 1228 c.c., in altre parole, a differenza di quanto si prevede per quella dell'art. 2049 c.c. (spesso associata impropriamente alla prima), vi è un obbligo

preesistente del datore di lavoro, che postula il coinvolgimento dell'ausiliario solo quale strumento di esecuzione della prestazione.

In questo quadro l'incarico dato all'ausiliario non comporta una dismissione del debito (che sarebbe possibile solo con clausola *ad hoc* pattuita in deroga all'art. 1228 c.c., come consentito dalla prima parte della norma), ma costituisce solo un mezzo di adempimento.

Corollario di ciò è che nell'art. 1228 c.c. il fatto dannoso ed il conseguente obbligo risarcitorio nascono sempre e soltanto in capo al committente (ed in questo ha ragione chi sostiene che la previsione dell'art. 1228 c.c. appaia piuttosto superflua).

La fattispecie dell'art. 2049 c.c., invece, costituisce una fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui, nell'ambito della quale il fatto dannoso ed il conseguente obbligo risarcitorio nascono direttamente in capo all'ausiliario, per poi estendersi oggettivamente in capo al committente.

Mentre nell'ipotesi dell'art. 2049 c.c. (che è quella su cui la giurisprudenza ha costruito anche la categoria del contatto sociale rispetto alla responsabilità medica del sanitario che operi all'interno di una struttura pubblica) l'ausiliario è direttamente responsabile verso il terzo danneggiato e l'illecito, così come l'obbligo risarcitorio, sorgono direttamente in capo ad esso, nella fattispecie dell'art. 1228 c.c. ogni obbligo risarcitorio nasce e rimane esclusivamente in capo al committente, perché l'illecito del terzo viene di regola *"attratto nella responsabilità del debitore"* <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> U. Carnevali, Dei fatti illeciti, in Commentario al Codice civile diretto da E. Gabrieli, Vol. 1, Utet, Torino, 2011, p. 493.

Nell'ambito dell'art. 1228 c.c., quindi, il creditore può vantare un diritto alla prestazione (ed al suo corretto adempimento) *“nei soli riguardi del debitore, mentre non ha di regola pretese nei riguardi dell'ausiliario”* (2). Invero, *“Il fatto dell'ausiliario rileva come fatto di inadempimento e di esso l'ausiliario non risponde verso il creditore in quanto egli non è parte del rapporto obbligatorio”* (3).

Conseguenza di ciò è che *“Di regola il creditore non ha azione verso l'ausiliario, che non è parte del rapporto contrattuale”* (4).

Solo quando si tratti di *“fatto che lede interessi tutelati nella vita di relazione* (ossia di lesione autonomamente rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. – n.d.r.), *l'ausiliario risponderà in proprio a titolo di illecito extracontrattuale”* (5).

Solo quando si tratti di *“casi in cui dalla cattiva esecuzione del contratto derivi la lesione di interessi protetti dalla responsabilità extracontrattuale”* potrà muoversi una contestazione anche all'ausiliario (6).

La responsabilità diretta dell'ausiliario sarà, quindi, solo eventuale e, del caso, sarà di natura extracontrattuale.

### **III. LA RESPONSABILITÀ ASCRIVILE ALL'AUSILIARIO.**

E quand'è che potrà configurarsi una responsabilità aquiliana dell'ausiliario? Solo e soltanto laddove il fatto dello stesso esorbitsi dall'area della normalità esecutiva del contratto (inclusa l'ipotesi di non corretta esecuzione) (7) e possa dirsi suscettibile di

---

(2) Così A. D'Adda, Commentario al Codice civile diretto da V. Cuffaro, UTET Torino 2013, vol. II, pag. 329.

(3) M. Bianca, Diritto Civile, vol. 5, p. 73, Milano, Giuffrè 2012. Con le stesse parole si è espresso F. Caringella, Manuale di diritto civile, vol. 2, Le obbligazioni, Giuffrè, 2008, p. 532, il quale precisa che *“Nell'ipotesi in cui un debitore si avvalga dell'opera dei suoi dipendenti per l'adempimento dell'obbligazione, il creditore può agire contrattualmente nei soli confronti del debitore ex art. 1228 c.c.”*.

(4) V. Roppo, A. Gentili, Trattato del contratto, Vol. 5, Giuffrè, Milano, 2006, p. 827.

(5) Così ancora M. Bianca, vedi nt. precedente.

(6) Così ancora gli autori e l'opera citati in nt. 3.

(7) Perché in tal caso, appunto, la responsabilità rimane assorbita in quella contrattuale del datore.

autonoma valutazione ex art. 2043 c.c. (rimanendo pertanto assorbito, in difetto di tale condizione, all'interno della responsabilità diretta del datore).

Se poi, pur esorbitando dall'area esecutiva del contratto, l'illecito possa dirsi necessariamente occasionato dal rapporto di lavoro, il datore continuerà a rispondere ex art. 1228 c.c., mentre non risponderà più, lasciando il creditore nella possibilità di attivarsi solo verso l'ausiliario, laddove tale rapporto di "occasionalità necessaria" non sussista <sup>(8)</sup>.

Pertanto, potremo avere tre diverse ipotesi:

<p style="text-align: center;"><b><i>Condotta dell'ausiliario autonomamente irrilevante (esclusiva responsabilità del datore ex art. 1228 c.c.)</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><b><i>Condotta dell'ausiliario autonomamente rilevante ex art. 2043 c.c. in concorso con quella del committente ex art. 1228 c.c.</i></b></p>	<p style="text-align: center;"><b><i>Condotta dell'ausiliario autonomamente rilevante ex art. 2043 c.c. con esclusione di responsabilità del datore</i></b></p>
<p style="text-align: center;">Quando il comportamento dell'ausiliario rimane all'interno della normale area esecutiva del contratto (inclusa l'ipotesi di inadempimento)</p>	<p style="text-align: center;">Quando la condotta dell'ausiliario esorbiti dall'ambito della normalità esecutiva, ma sia necessariamente occasionata dal rapporto di lavoro</p>	<p style="text-align: center;">Quando la condotta dell'ausiliario esorbiti dalla normalità esecutiva e non possa nemmeno dirsi necessariamente occasionata dal rapporto di lavoro</p>

<sup>(8)</sup> "Sussiste la responsabilità della banca per il maggior danno rispetto al limite convenzionalmente previsto con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, nella ipotesi in cui sia stata perpetrata, all'interno del caveau della stessa, una rapina alla quale abbia partecipato un suo dipendente, trovando applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1228 c.c., a condizione che, con riferimento a siffatta partecipazione, sia fornita la dimostrazione - il cui onere incombe al danneggiato - di una relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che queste abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando, invece, irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti di dette mansioni" (Cass. civ. Sez. I, 15/02/2000, n. 1682 - Danno e Resp., 2000, 7, 748).

Per assumere autonoma rilevanza ai sensi dell'art. 2043 c.c., esorbitando dall'area della normalità esecutiva del rapporto di lavoro, la condotta dell'ausiliario dovrà inoltre dirsi, secondo le teorie acquisite sull'illecito extracontrattuale: (i) un fatto che causi un danno ingiusto al di là della sfera contrattuale, (ii) legato da nesso di causa con il danno lamentato e (iii) caratterizzato da dolo o colpa dell'agente.

Pertanto, potrà essere suscettibile di autonoma contestazione ex art. 2043 c.c., ad esempio, la condotta del medico dipendente di una struttura sanitaria che provochi lesioni al paziente, la condotta del dipendente della banca che risulti complice di un furto ai danni di un cliente, la condotta di un centralinista che rivenda, in violazione delle regole sulla privacy, dati sensibili degli intervistati.

#### **IV. LA SENTENZA IN COMMENTO.**

Il Tribunale di Venezia ha accolto tali considerazioni precisando che *“L'art. 1228 c.c. costituisce l'estensione alla sfera contrattuale della disciplina prevista dall'art. 2049 c.c., determinando un'ipotesi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, prevedendo che il soggetto che si avvalga dell'opera di terzi risponda del fatto colposo o doloso di costoro”*.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha rilevato che, *“la norma, da un lato, è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa, dall'altro tutela il creditore che non intrattiene alcun rapporto con il dipendente e non potrebbe, in caso di inadempimento, rivolgersi ai terzi per il risarcimento del danno”*.

In tale contesto, *“Il fatto dell'ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dare luogo a carico di costui, oltre all'obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'art 1453 cod civ. ovvero all'annullamento o alla pronuncia di nullità del contratto. Corollario di quanto fin qui opinato è che il fatto dannoso e l'obbligo risarcitorio rimangono a carico esclusivo del committente, che si avvale dell'ausiliario quale strumento di esecuzione*

*della prestazione, purché il fatto dell'ausiliario non esorbits dall'area della normalità esecutiva del contratto e sempre che esista il rapporto di occasionalità necessaria”.*

Diversa è invece la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., per la quale *“l'ausiliario risponde in proprio, a titolo di illecito extracontrattuale, del fatto che leda interessi tutelati nella vita di relazione”*, per un titolo di responsabilità che *“si estende anche al committente: in questa ipotesi si verte in una fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui”*.

Per il Tribunale, dall'esame delle domande proposte dagli attori nei confronti della Banca Popolare di Vicenza (ripristino dello *status quo*, con azzeramento del debito e retrocessione delle azioni acquistate a seguito della pronuncia di nullità o caducatoria degli ordini di acquisto dei titoli di investimento e dei contratti di finanziamento) e nei confronti del dipendente, al quale è stato chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 1.350.190,28 (pari agli importi dei finanziamenti erogati per l'acquisto di azioni emesse dalla banca), *“si evince che non è stato attivato nei suoi confronti alcun titolo di responsabilità autonomo da quello contrattuale, sussumibile nell'alveo dell'art. 1228 c.c., e che è configurabile una relazione di occasionalità necessaria - che sussiste anche quando il preposto abbia agito al di fuori delle incombenze affidategli, purché non persegua finalità proprie cui il committente non sia neppure mediamente interessato”*.

Per tali ragioni la domanda proposta verso il dipendente è stata rigettata.